



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Romano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2461/2009** promossa da:

SALVATORE CORRADO (C.F. CRRSVT49A02L008C), con il patrocinio dell'avv. GASTINI LUCA e dell'avv. SCAPARONE PAOLO (SCPPLA41C27A479D), elettivamente domiciliato in PIAZZETTA S. LUCIA 1 15033 ALESSANDRIA, presso il difensore avv. GASTINI LUCA;

ATTORE

contro

LUCIANO CORRADO PARISE (C.F. PRSCRD68A07B500X), con il patrocinio dell'avv. BRUNI BRUNA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVALLOTTI, 68 15100 ALESSANDRIA, presso il difensore avv. BRUNI BRUNA;

CONVENUTO

Le parti precisano richiamando le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata.

L'attore si duole del fatto che a partire dal 11.3.2009, sino al luglio 2009, sul sito web "Partito Democratico Alessandria" è stato pubblicato, nella prima pagina e nella rubrica "*Parentopoli e consulenze*", il comunicato "*Storia di una fideiussione*", a firma di Luciano Corrado Parise, all'epoca coordinatore del Partito Democratico di Alessandria, il cui contenuto sostiene essere stato lesivo della propria immagine e credibilità.

Al contempo l'attore riconosce come fatto storico che nel periodo in cui vennero resi da parte della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, della quale egli era magistrato componente, i pareri (n. 12/2008 e n. 2/2009, in quest'ultimo in veste di relatore-estensore) cui si fa riferimento nel comunicato in questione, egli era anche titolare di un rapporto contrattuale con il quale il Comune di Alessandria gli aveva conferito la docenza di un corso di aggiornamento professionale ed alta formazione della dirigenza comunale, in ragione del quale egli vantava un diritto di credito nei confronti del Comune per un compenso pari ad € 23.966,66 (comprensivo di Irap).

Date queste premesse, questo giudice non ritiene di ravvisare nel comunicato in discussione il denunciato contenuto diffamatorio per le ragioni qui di seguito esposte.

Per tutta la parte iniziale, il comunicato non contiene altro che una dettagliata esposizione dei fatti nella quale ripercorre i vari pareri via via succedutisi, che non può che essere ritenuta veritiera in quanto non difforme dall'esposizione in fatto contenuta negli atti introduttivi del presente giudizio.

In essa si dà atto di come dopo due pareri dal contenuto ostativo, l'uno, il n. 12/2008, in cui l'attore figura tra i componenti del collegio, "*sulle operazioni di cartolarizzazione derivanti dalla dismissione di beni del patrimonio immobiliare*" e l'altro, il n. 39/2008, al quale l'attore, invece, non presenziò, in ordine "*alla possibilità per l'Amministrazione comunale di rilasciare garanzia fideiussoria, per la concessione di un mutuo, ad una società di capitale interamente a partecipazione comunale*", a seguito di richiesta di approfondimento ed esame avanzata dal comune stesso, si sia addivenuti al parere n. 2/2009, di cui l'attore fu relatore ed estensore, nel quale si affermava la possibilità per il comune di prestare la fideiussione previa modifica del proprio regolamento di contabilità, in seguito in effetti deliberata.

Fin qui null'altro è dato di ravvisare se non la cronistoria degli eventi.

Le ragioni di censura mosse dall'attore si appuntano, infatti, sulle considerazioni che l'autore del comunicato espone "nel metodo", nel paragrafo così dedicato.

Tuttavia, lette nel loro esatto tenore, dette considerazioni, fatta la premessa, "non discutiamo, ancora una volta, di legittimità"- si limitano a "*rimettere ai cittadini il giudizio sull'opportunità che un magistrato della Corte dei Conti, la più alta Autorità dello Stato preposta al controllo della Pubblica Amministrazione, sieda in un collegio che istruisca un atto rivolto allo stesso Ente del quale è consulente e creditore (primo parere). E una seconda volta sieda in un collegio addirittura come relatore estensore*".

Quindi senza entrare nel merito del provvedimento adottato, giusto o sbagliato che fosse, l'autore del comunicato solleva l'interrogativo in ordine alla ravvisabilità di una sorta di ragione di convenienza a che un atto, che si inseriva nell'*iter* di una vicenda estremamente delicata destinata ad incidere sulla situazione finanziaria dell'ente, non venisse adottato con l'apporto di un soggetto non completamente estraneo rispetto ai soggetti coinvolti.

Ma a detta riflessione avrebbe potuto giungere chiunque sol perché indottovi dalla semplice conoscenza dei fatti per come sopra riportati e nemmeno contestati *ex adverso*.

Il seguito delle considerazioni svolte dall'autore: "*E lasciamo agli stessi cittadini il giudizio su Amministratori che accettino di fondare decisioni ed atti amministrativi così delicati, importanti e gravidi di conseguenze per il bilancio comunale e per l'intera città, su un atto steso da un consulente incaricato dalla stessa amministrazione. Tanto più se quell'atto parzialmente ne modifica un altro oggettivamente composto, a brevissima distanza di tempo, "da terzi", cioè magistrati non aventi alcun rapporto presente o passato con il soggetto richiedente. E' legittimo chiedersi: da chi siamo governati? E da chi i governanti siano controllati? E' legittimo il solito dubbio: l'Italia è governata con il diritto? O lo è con le relazioni i gruppi chiusi di potere, le amicizie? Di chi si possono fidare i cittadini? E quali sono le conseguenze di tutto questo dal punto di vista del bene collettivo?*" è una critica più che altro rivolta, attraverso una serie di domande retoriche, all'Amministrazione comunale.

Come dimostra il testo sopra riportato manca qualsiasi attacco alla persona del dott. Corrado e non ricorre alcuna espressione ingiuriosa o oltraggiosa, mentre resta il contesto di una notizia di indubbio interesse sociale per la collettività.

Alla luce delle superiori considerazioni si deve, pertanto concludere, per l'insussistenza del dedotto illecito aquiliano non essendo ravvisabile una lesione dell'immagine e dell'onorabilità del dott. Corrado riconducibile alla diffusione dello scritto in parola.

La relativa domanda di risarcimento deve, pertanto, essere respinta reputandosi, di conseguenza, superflua qualsiasi indagine in ordine all'entità del danno subito e, per l'effetto, anche le richieste di inhibitoria e di pubblicazione della sentenza.

Stante la soccombenza, l'attore deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali, secondo la scansione per fasi riportata nella nota spese in atti, oltre IVA e cassa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Corrado Salvatore con atto di citazione notificato il 15.7.2009 nei confronti di Parise Corrado Luciano, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, rigetta la domanda in quanto infondata.

Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a.

Alessandria, 19 dicembre 2013

Il giudice
Barbara Romano